



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Delibera n. 1207 del 22 novembre 2017**

delibera n. 978 del 27.9.2017 – annullamento

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione

nell’adunanza del 22 novembre 2017;

visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

vista la relazione dell’Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

**Fatto**

- 1) Il Consiglio dell’Autorità ha adottato la delibera n. 978 del 27.9.2017 con cui ha chiesto al Sindaco del comune di Gela il riesame, ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, della Determinazione sindacale n. 71 del 16 agosto 2017 con cui il Sindaco aveva revocato l’incarico di RPCT del comune di Gela al dott. [omissis], Segretario generale dell’Ente locale, mediante revoca della Determinazione sindacale n. 104 del 7 agosto 2015 con cui gli era stato conferito detto incarico, con conseguente inefficacia dello stesso sino a conclusione del procedimento, assegnando il termine di 30 giorni per gli adempimenti.
- 2) Il Segretario generale e RPCT dell’Ente locale, ha fornito integrazioni, con note acquisite al protocollo dell’Autorità nn. 114742 del 6.10.2017, 117502 del 16.10.2017, 121604 del 26.10.2017, 124340 del 7.11.2017.
- 3) Il Sindaco del comune di Gela ha fornito riscontro alle richieste dell’Autorità con



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

comunicazioni acquisite al protocollo dell'Autorità nn. 117530 del 16.10.2017, 117878 del 17.10.2017 e 120034 del 24.10.2017, con cui ha rappresentato le proprie controdeduzioni e chiesto la revoca della delibera dell'Autorità n. 978 del 27.9.2017.

**Ritenuto in diritto**

Dall'esame delle controdeduzioni del Sindaco, delle integrazioni del Segretario generale e di tutti gli atti prodotti, è emerso che l'incarico di RPCT del comune di Gela al dott. [omissis], Segretario generale del comune di Gela, è stato conferito con due distinti provvedimenti sindacali:

- la Determinazione sindacale n. 104 del 7 agosto 2015, con cui il Sindaco del comune di Gela - il giorno dopo averlo nominato Segretario generale dell'ente - ha attribuito al dott. [omissis] otto funzioni dirigenziali aggiuntive a quelle di segretario generale, ivi espressamente elencate, tra cui quelle di RPCT, e gli ha contestualmente attribuito la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione in godimento in ragione delle stesse (ai sensi dell'art. 41 CCNL Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 e dell'art. 1 dell'Accordo integrativo di livello nazionale del CCNL del 22.12.2013 n. 2). Tale determinazione è stata, poi, revocata dal Sindaco con la Determina n. 71 del 16 agosto 2017;
- la Determina sindacale n. 109 del 25.8.2015, che non è stata revocata ed è a tutt'oggi vigente. Con detto provvedimento il dott. [omissis] è stato nominato RPCT dell'ente locale per una durata non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco. Dalla sua lettura emerge un maggior dettaglio nell'indicazione delle fonti normative di riferimento rispetto alla precedente, che, peraltro, non è neppure richiamata.

Le due determinine erano, pertanto, entrambe valide ed efficaci, sovrapponendosi per il profilo di nomina del RPCT. È questo un caso peculiare poiché lo stesso Sindaco ha ritenuto di dover adottare, a distanza di due settimane, due diversi provvedimenti per affidare il medesimo incarico allo stesso soggetto. È emerso, dunque, che con la determinazione n. 71/2017 il Sindaco del comune di Gela, revocando la determina sindacale n. 104/2015, ha revocato al dott. [omissis] tutti gli incarichi dirigenziali aggiuntivi con la stessa conferitigli e la connessa maggiorazione retributiva ma non l'incarico di RPCT, che risulta conferito/confermato anche con altro atto, la determina sindacale n. 109/2015, a tutt'oggi valida ed efficace. Pertanto, il dott. [omissis] è, allo stato, Segretario generale e RPCT del comune di Gela.

Alla luce di tutto quanto sopra, la revoca dell'incarico di RPCT del comune di Gela, segnalata dal RPCT stesso, non è mai avvenuta e la richiesta di riesame di cui alla Delibera dell'Autorità n. 978/2017 deve essere annullata poiché difetta del presupposto necessario che è la revoca dell'incarico di RPCT. Per l'effetto, si concorda con l'affermazione del Sindaco del comune di Gela, che non vi è alcuna necessità di dare corso al riesame della determinazione sindacale n.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

71/2017.

È evidente che l'Autorità è stata indotta in errore dal RPCT segnalante, che in primo luogo ha denunciato la revoca del proprio incarico per effetto della determina sindacale n. 71/2017 che revocava la determina sindacale n. 104/2015; in secondo luogo, ha ommesso di informare l'Autorità dell'esistenza dell'altra determinazione sindacale, la n. 109/2015, con cui gli era stato successivamente conferito/confermato l'incarico di RPCT del comune di Gela. Tale condotta è da stigmatizzare. L'Amministrazione, da parte sua, ha formulato in maniera incompleta la determinazione sindacale n. 71/2017 poiché nel revocare la determinazione n. 104/2015 non ha fatto alcun riferimento alla determinazione 109/2015, non revocata e perciò valida ed efficace. Peraltro, nessuna delle due determine sindacali è stata pubblicata nella sezione «amministrazione trasparente» dell'Ente.

In conclusione, è evidente che l'Autorità sia incorsa in un errore, indotto dal RPCT, poiché ha considerato esistente un fatto inesistente, cioè la revoca dell'incarico di RPCT al dott. [omissis], apparentemente disposta con la determina sindacale 71/2017 - oggetto della richiesta di riesame con delibera dell'Autorità n. 978 del 27.9.2017 - sulla base dell'errato convincimento che il provvedimento di nomina del RPCT fosse la delibera 104/2015 e che, pertanto, la revoca della stessa comportasse la revoca automatica dell'incarico di RPCT mentre in realtà la nomina del RPCT è stata disposta con altro provvedimento sindacale, la determina n. 109/2015 che non è stata mai revocata e che è, a tutt'oggi, valida ed efficace.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

- a) di annullare la delibera dell'Autorità n. 978 del 27 settembre 2017;
- b) di trasmettere l'intera attività istruttoria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela con riferimento alla rilevata falsità delle dichiarazioni rese;
- c) di dare comunicazione della delibera all'interessato, dott. [omissis], al Sindaco del comune di Gela e, per conoscenza, ai consiglieri comunali firmatari della mozione riguardante le vicende esaminate.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2017

Il Segretario, Maria Esposito